

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 909}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **TOMBESI**

Presentata l'8 dicembre 1976

Riscatto del servizio prestato nelle scuole con lingua di insegnamento italiana nei territori della Venezia Giulia passati sotto sovranità iugoslava con il Trattato di pace e nella zona *B* del Territorio di Trieste ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo italiano fin dal 1945, in seguito alla occupazione della Venezia Giulia da parte delle truppe iugoslave, e successivamente al trattato di pace, provvide a seguire il personale insegnante e non insegnante delle scuole con lingua di insegnamento italiana nei territori della Venezia Giulia passati sotto sovranità iugoslava con il trattato di pace e della zona del Territorio di Trieste amministrata dalla Iugoslavia.

In particolare, questa attività fu affidata all'EISE (Ente incremento studi educativi) di Trieste, strettamente collegato con il Ministero della pubblica istruzione per lo svolgimento delle sue funzioni e nello assolvimento dei suoi delicati compiti.

Avvenne così che parte del personale dirigente, insegnante e non insegnante, che prestava servizio in dette scuole, era titolare di ruolo nelle province della Repubblica e considerato comandato; percepiva perciò lo stipendio dal provveditorato agli studi di titola-

rità mentre un secondo stipendio veniva corrisposto dall'amministrazione iugoslava delle scuole poste in territorio sotto la sua sovranità od amministrazione. La maggior parte, però, del personale rimasto in quei territori non era di ruolo. A quest'ultimo veniva corrisposto lo stipendio da parte dell'autorità iugoslava, mentre l'EISE corrispondeva un sussidio mensile.

Ora, mentre il servizio prestato dal personale di ruolo è valido a tutti gli effetti, quello prestato dal personale non di ruolo, pur essendo valutato ai fini degli incarichi e delle supplenze, ai fini di concorsi speciali che richiedono una determinata anzianità e ai fini del riconoscimento giuridico dei servizi pre ruolo, ecc., non trova, invece, possibilità di essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza.

Infatti le vigenti norme in materia per gli impiegati civili dello Stato contemplano che possono essere riscattati, a domanda, soltanto i servizi per i quali lo stipendio gravava di-

rettamente sul bilancio della amministrazione statale. Lo stipendio di questo personale invece era a carico dell'amministrazione jugoslava, come s'è detto, ed era completato dal sussidio dell'EISE.

Poiché tale situazione appare ingiusta, specie se si considerano l'importanza e la delicatezza dell'opera svolta dagli insegnanti, spesso esposti a notevoli pericoli personali, si propone il seguente articolo unico in modo che sia data anche a questi insegnanti la facoltà di riscattare, secondo le disposizioni

delle leggi vigenti in quanto applicabili i suddetti servizi.

La proposta di legge non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato; perciò, anche per questa ragione, ma soprattutto per il suo significato politico (un giusto riconoscimento verso chi ha operato anche a proprio grave rischio per il bene della patria e per l'affermazione della libertà e della democrazia) e per il suo significato umano si confida che possa incontrare l'approvazione di tutti i colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il personale direttivo di ruolo, il personale insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, secondo le disposizioni legislative vigenti, i servizi annualmente prestati presso le scuole con lingua d'insegnamento italiana nei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e nella zona *B* del territorio di Trieste amministrata dalla Jugoslavia.

Il Ministro della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria ordinanza, stabilirà le modalità per la presentazione delle domande e i termini di scadenza che, in ogni caso, non potranno essere inferiori a mesi tre.